



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 573 del 17/05/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 499 del 25/05/2021

Direzione: II SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
SERVIZIO G.E.P.

OGGETTO: Corresponsione delle somme dovute quale integrazione del trattamento di fine servizio a diversi ex dipendenti per il periodo pre-ruolo non liquidabile da parte dell'INPS – Personale assunto ai sensi della L.285/77 mediante l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione. Ex dipendente Sig.ra Caruso Rosaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO G.E.P.

PREMESSO:

CHE nell'anno 1985 l'ex Amministrazione Provinciale di Messina, oggi Città Metropolitana, ha provveduto ad assumere nei ruoli dell'Ente diversi dipendenti, già in forza presso la medesima Amministrazione in quanto assunti a tempo determinato ai sensi della L.285/77 per il periodo pre-ruolo, mediante l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, nel mese di dicembre 1979;

CHE, fra questi, l'ex dipendente Sig.ra Caruso Rosaria nata a Letojanni il 23/4/1959, già in quiescenza, non ha avuto liquidata l'indennità di fine rapporto per il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo, avvenuta con decorrenza giuridica ed economica dall' 1.06.1985;

CHE la suddetta dipendente ha presentato richiesta a questo Ente per la liquidazione di detto trattamento, per il periodo pre-ruolo, non liquidabile da parte dell'INPS, rispettivamente con nota prot.n.32017/20 del 1/12/2020;

CHE l'INADEL con propria circolare n. 12 prot. n. 11429/700 del 29/04/1986, aveva comunicato, a tutti gli enti iscritti, che l'istituto con deliberazione commissariale n. 240/1986 ha stabilito: *"il personale assunto dagli Enti Locali con contratto di formazione a termine, a norma della legge n. 285/1977, ed immesso nelle graduatorie regionali, in attuazione, dell'art. 26 septies del D.L. 30.12.1979 n. 633, convertito con modificazione nella legge 22.02.1980 n. 33, è iscritto all'INADEL a decorrere dalla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così come risultante dai provvedimenti dei singoli Enti che hanno formalizzato il nuovo status del personale interessato"; inoltre con la stessa nota precisava che, "rimane esclusa l'iscrizione per il periodo intercorrente tra la data di assunzione originaria a norma della legge 285/77 e data di*

inizio del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato ":

CHE al predetto personale, a norma dell'art. 26 quater del D.L. n. 663/1979, convertito in legge con modificazioni dalla legge 29/02/1980 n. 33. nel periodo di rapporto di lavoro a tempo determinato, oltre al trattamento economico di base avrebbero dovuto essere corrisposti anche i ratei relativi all'indennità di fine rapporto di lavoro, in quanto il citato personale non poteva essere iscritto ad alcun ente previdenziale, così come successivamente confermato con la sopra richiamata nota INADEL;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 208 del 24.07.1986, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che escludevano il trattamento di fine rapporto in favore dei dipendenti pubblici non di ruolo anche nel caso del passaggio in ruolo senza soluzione di continuità e che, pertanto, detta indennità deve essere liquidata a coloro che ne avessero fatto richiesta, anche in costanza del rapporto di lavoro, entro l' 1.08.1996, giudicato dal competente Ministero dell'Interno quale termine prescrizione (10 anni dalla pubblicazione della citata sentenza):

CHE il TAR Lazio, sez. Il Roma, adito da alcuni dipendenti del Comune di Sciacca, nella sentenza n. 1652/2006 ha sostenuto che il diritto all'indennità de quo sorge al momento della definitiva cessazione del rapporto di lavoro e non dalla immissione nei ruoli dell'ente locale e che è pertanto da tale data - e non dall' 1.08.1986, che decorre il termine decennale di prescrizione per la richiesta di liquidazione;

CHE il TAR ha, altresì, precisato che tenuto alla liquidazione dell'indennità è l'Ente locale, nella sua qualità di datore di lavoro con eventuale richiesta di rimborso da parte degli Enti preposti;

VISTA la nota dell'Assessorato Regionale della Famiglia, e delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, n.9824 del 13.12.2007, la quale:

- richiama il principio secondo il quale "la data di maturazione del credito va individuata in quella di cessazione definitiva dal servizio", fissato dal TAR Lazio sez. Il bis nella sentenza n.1652 del 26.01.2006, che ha ripreso l'orientamento della Corte Costituzionale espresso nella sentenza n. 401/1993 laddove si legge: "indennità per i periodi pre-ruolo prestati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 152 del 1968 non diventa esigibile alla data di riferimento per la determinazione della base di computo bensì contemporaneamente all'indennità premio servizio e in aggiunta a questa alla data di cessazione definitiva dal servizio";

- ritiene che "il Tar Lazio ha considerato le conclusioni cui è pervenuta la Corte Costituzionale nella sentenza n. 401/1993, alla stregua di argomentazioni di carattere generale. Che, come tali, vengono in rilievo in materia di *indennità di fine rapporto* anche al di là delle fattispecie in cui trova applicazione la legge n. 152/1968, esplicitamente richiamata nella predetta pronuncia n. 401/1993:

- evidenzia, altresì, che la giurisprudenza amministrativa più recente - in sede di esami di questioni aventi ad oggetto l'individuazione del termine di prescrizione cui è soggetto il credito per l'indennità di fine rapporto spettante per il servizio prestato in posizione non di ruolo- ha ritenuto, in punto di fatto, che il termine di prescrizione dell'Indennità di che trattasi cominci a decorrere dalla cessazione definitiva del rapporto di lavoro (cfr. C.d.S .. sez. V,7 settembre 2004, n. 5821: C.d.S, sez. V, 28 aprile 2004, n. 2583).

- conclude "pertanto, considerati i recenti orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati e tenuto conto altresì che l'adozione di una interpretativa diversa da tali orientamenti esporrebbe codesta Amministrazione a futuri contenziosi, si suggerisce di aderire all'indirizzo giurisprudenziale elaborato dal Tar Lazio nella citata sentenza n. 1652/2006";

CHE i dipendenti della ex L. 285/77 e L.R. 37/78, in servizio in vari Enti, hanno rivendicato il richiamato beneficio e diversi hanno adito l'Autorità giudiziaria ordinaria, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo la liquidazione di detto trattamento di fine rapporto alla data di cessazione del servizio con richiesta degli interessi maturati;

CHE, per tutte, si richiamano la sentenza n. 2318 del 3.10.2014 del Tribunale di Marsala e la n. 2868 del 16.06.2015 del Tribunale di Catania, con le quali i Giudici hanno condannato gli Enti a

rideterminare e corrispondere ai ricorrenti il TFR ad essi spettante per i periodi di servizio prestati prima dell'immissione in ruolo con aggravio di interessi e spese:

CHE in sede di liquidazione dell'indennità di fine servizio l'INPDAP ha calcolato quale periodo di servizio esclusivamente quello a tempo indeterminato escludendo il periodo pre-ruolo prestato sino al 31.05.1985 attenendosi quindi a quando indicato nella propria circolare n. 1212 prot. n.11429/700 del 29/04/1986;

CHE, interpellato sulla questione, l'INPS Direzione Provinciale di Messina, con nota pec del 2/6/2020 lo stesso Istituto ha risposto che "gli assunti con Legge Regionale 285/1977 sono stati immessi in ruolo da codesto Ente in data 1/6/1985. Il periodo precedente all'immissione in ruolo non è utile ai fini del TFS perché non sono stati versati i contributi a tal fine. Per potere essere riconosciuti dovevano essere riscattati ai fini TFS/TFR. Non si procede quindi alla riliquidazione";

CHE appurata la fondatezza di quanto richiesto ed acquisite la dichiarazione di accettazione della dipendente interessata al presente provvedimento sulla congruità del dovuto, è possibile definire il procedimento con il pagamento di quanto non percepito per il periodo pre-ruolo, integrando la liquidazione del TFS dell'INPS, sulla base dei parametri di calcolo adoperati dallo stesso ente previdenziale, rapportandoli ai periodi lavorativi di cui in premessa, senza riconoscimento espresso di alcun ulteriore diritto;

CHE l'ex dipendente assunto ex legge 285/77 e L.R. 37/78 ha dichiarato, di accettare le sopracitate proposte con rinuncia ad ulteriori somme, per il servizio pre-ruolo prestato, per il seguente importo:

- Sig.ra Caruso Rosaria € 6.939,55 al lordo delle ritenute fiscali di legge

VISTO il prospetto di calcolo degli importi relativi al periodo di integrazione del trattamento di fine servizio calcolato secondo i parametri adottati dall'Inps;

RITENUTO di poter accogliere l'istanza del dipendente di cui in premessa;

VISTO il d.lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto vigente;

VISTO il regolamento di organizzazione uffici e servizi

PROPONE

DEFINIRE il procedimento facente capo alla richiesta dell'ex dipendente Sig.ra Caruso Rosaria nata a Letojanni il 23/4/1959, provvedendo alla liquidazione di quanto dovuto a titolo di integrazione del trattamento di fine servizio, applicando le ritenute di legge, secondo l'importo lordo appresso specificato:

- Caruso Rosaria € 6.939,55 al lordo delle ritenute fiscali di legge;

IMPEGNARE la somma lorda di € 6.939,55, sul capitolo n. 510 Bilancio di Previsione 2021, provvedendo al successivo pagamento in favore dell'ex dipendente beneficiaria;

DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line e venga altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del Servizio GEP
Dott. Massimo Ranieri

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

DETERMINA

DEFINIRE il procedimento facente capo alla richiesta dell'ex dipendente Sig.ra Caruso Rosaria nata a Letojanni il 23/4/1959, provvedendo alla liquidazione di quanto dovuto a titolo di integrazione del trattamento di fine servizio, applicando le ritenute di legge, secondo l'importo lordo appresso specificato:

- Caruso Rosaria € 6.939,55 al lordo delle ritenute fiscali di legge;

IMPEGNARE la somma lorda di € 6.939,55, sul capitolo n. 510 Bilancio di Previsione 2021, provvedendo al successivo pagamento in favore dell'ex dipendente beneficiaria;

DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line e venga altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente".

LA DIRIGENTE

data della firma digitale

(Avv. Anna Maria Tripodo)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

LA DIRIGENTE

data della firma digitale

(Avv. Anna Maria Tripodo)